

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 agosto 2008

**Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'Organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008, e' pari a +7.3;

Visto il decreto interdirigenziale del 17 luglio 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennita', di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri € 1,57;
- b) fino a 12 chilometri € 2,90;
- c) fino a 18 chilometri € 3,93;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,84.

2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri € 0,43;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,06;
- c) oltre i 20 chilometri € 1,57.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il capo Dipartimento
Castelli

Il Ragioniere generale
dello Stato
Canzio